

Le polizze di responsabilità civile professionale All Risk *Piccole diversità che possono fare una grande differenza*

Anna Manzoni – ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di GAVA Broker s.r.l.

Ormai da qualche tempo si sono diffuse anche sul mercato assicurativo italiano, nel settore delle polizze di responsabilità civile professionale, le cosiddette polizze All Risk di modello anglosassone.

Queste polizze hanno introdotto una notevole innovazione rispetto al concetto italiano tradizionale di polizza a “rischi nominati” in cui gli eventi oggetto di copertura sono solo quelli espressamente e *nominalmente* indicati nel testo di polizza stesso. La logica della formula All Risk, infatti, è opposta alla precedente, estendendo la copertura a “*tutto il rischio*” ad eccezione solo di quanto espressamente escluso. E’ evidente, quindi, l’indiscusso vantaggio delle seconde rispetto alle prime ma è altrettanto evidente l’importanza di valutare attentamente anche le differenze tra le varie polizze di tipo All Risk.

Le più diffuse polizze All Risk sono quelle proposte dai Lloyd’s di Londra.

Il plurale non è a caso perché sul mercato esistono diverse polizze RC Professionali Lloyd’s con **testi e condizioni differenziate**. Questo è dovuto al fatto che i Lloyd’s di Londra non sono una compagnia di assicurazione nell’accezione italiana del termine ma sono un’**associazione di singoli assicuratori**, i *Syndacates*, ognuno dei quali agisce autonomamente nell’assunzione dei rischi e quindi decide in proprio a quali condizioni e a quali premi assumerlo.

Quindi, anche se la struttura di una polizza All Risk è certamente di per sé atta a garantire una copertura decisamente più performante di una polizza a rischi nominati, è comunque necessario prestare molta attenzione nella scelta tra le varie polizze All Risk disponibili, della struttura di intermediazione tramite la quale stipularla e dell’assistenza prestata (come evidenziato nell’articolo sul n.9 di Ingenio, per esempio, è sconsigliabile, in un ambito complesso come quello dei rischi professionali, far ricorso alle polizze fai da te on-line).

Sul mercato italiano le polizze Lloyd’s possono essere intermedie in diversi modi:

- attraverso un **Coverholder Lloyd’s**, ovvero un intermediario che ha ricevuto dai Lloyd’s una specifica *Binding Authorities* (cioè certi poteri e autonomie, nell’assunzione dei rischi, precisati mediante specifici accordi, i *Binder* appunto, siglati con i Sottoscrittori) con **facoltà di emissione** delle polizze;
- attraverso i cosiddetti **Open Market Correspondent (OMC)** ovvero Broker o Agenti senza “procura” nè facoltà di emissione, che possono segnalare clienti e stipulare polizze solo per tramite di un Lloyd’s Broker (Broker accreditati presso i Lloyd’s) o di un Coverholder Lloyd’s;
- attraverso Broker o Agenti che abbiano instaurato un rapporto di libera collaborazione con un Coverholder Lloyd’s: in questo caso il Coverholder esercita l’attività di **Wholesale**, ovvero di grossista.

Anche in questo caso è abbastanza evidente il vantaggio della prima soluzione rispetto alle altre, ovvero di stipulare la polizza *direttamente* tramite un Coverholder con certe autonomie nell’assunzione dei rischi e nella proposta di soluzioni assicurative personalizzate, piuttosto che, *indirettamente*, attraverso broker o agenti locali che debbano dipendere a loro volta da altri intermediari (in poche parole c’è un passaggio in più sia in fase di emissione che di gestione del contratto assicurativo) con tutti i limiti che ne conseguono.

Ma veniamo alle differenze nelle condizioni di polizza.

Prima importantissima differenza riguarda la modalità di concessione della retroattività (della cui cruciale rilevanza si è trattato nell’articolo pubblicato sul n.5 di INGENIO).

È necessario fare molta attenzione ai testi Lloyd’s che concedono la retroattività **pari al periodo di precedente copertura assicurativa continuativa o pari alla retroattività della precedente polizza**.

In questi casi, infatti, la retroattività concessa è **basata esclusivamente sulla dichiarazione resa dall’assicurato nel questionario** (che diventa parte integrante del contratto) circa la **continuità** della precedente copertura assicurativa (e basta un giorno di discontinuità o una irregolarità nel rinnovo/disdetta delle precedenti polizze

per decadere dal diritto alla retroattività concessa) o circa **l'esatta retroattività** della precedente polizza (che non sempre è così facilmente determinabile soprattutto in caso di polizze senza tacito rinnovo o di variazione della compagnia assicurativa nel corso degli anni)

È assolutamente preferibile quindi scegliere una polizza Lloyd's che conceda retroattività illimitata (e soprattutto già inclusa nei premi base) a prescindere dall'esistenza o meno di una precedente copertura assicurativa.

Altre differenze rilevanti riguardano le esclusioni previste dai vari testi di polizza. Ci sono polizze All Risk, infatti, che introducono esclusioni aggiuntive (oltre alle classiche sempre presenti) quali ad esempio:

- **i danni consequenziali** ovvero tutti quei *danni indiretti* che derivano dal verificarsi di un danno coperto dalla polizza;
 - le indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli o comunque denominati): in questo caso **non è in copertura l'eventuale risarcimento aggiuntivo, ulteriore rispetto a quello strettamente necessario per compensare il danno, riconosciuto al danneggiato nel caso in cui il professionista abbia agito con particolare negligenza o colpa grave;**
 - i danni derivanti da errori professionali **in attività, compresa la consulenza, finalizzare alla concessione di finanziamenti;**
 - i danni diretti e indiretti alle produzioni agricole derivanti da **consulenze tecnico economiche nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale;**
 - **il danno ambientale;**
 - **le richieste di risarcimento avanzate all'Assicurato da parte di consulenti esterni** di cui l'assicurato stesso si avvalga nello svolgimento della sua attività professionale
- e altre limitazioni ancora.

Infine, ma di primaria importanza, occorre valutare attentamente le differenze esistenti, tra un testo di polizza e l'altro, nelle modalità previste per la **gestione dei sinistri**, a partire dal tempo **concesso all'assicurato per la denuncia dei sinistri e delle circostanze** che in alcuni casi è limitato a soli **15gg.**

La differenza più importante sta nella possibilità o meno per l'assicurato di scegliere di difendersi personalmente affidandosi ai legali e tecnici di propria fiducia. La maggior parte delle polizze, infatti, **riserva agli Assicuratori la facoltà di assumere in qualsiasi momento e fino a quando ne abbiano interesse, la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, sia in sede giudiziale che extragiudiziale.**

In questi casi gli Assicuratori non riconoscono spese legali e peritali riferite a legali o tecnici che non siano stati da essi stessi designati. Quindi l'assicurato deve pagare di tasca propria l'eventuale consulenza del proprio avvocato o del proprio tecnico di fiducia.

Inoltre, in caso di rifiuto da parte dell'Assicurato di una transazione proposta dagli Assicuratori, il professionista dovrebbe proseguire nella causa per vedere riconosciuta la propria assenza di responsabilità **completamente a proprie spese.**

È davvero fondamentale quindi scegliere una polizza che **garantisca all'Assicurato la facoltà di gestire personalmente la vertenza di sinistro tramite i propri legali e tecnici di fiducia i cui compensi saranno corrisposti dagli Assicuratori** (fino ad un massimale pari al 25% del massimale di polizza in aggiunta allo stesso). Soluzione ottimale è quella in cui sia anche espressamente previsto che tali spese vengano **corrisposte all'assicurato al loro insorgere durante lo svolgersi della vertenza** e non solo a titolo di rimborso a conclusione della stessa. Considerata la durata media delle cause e i costi della loro gestione, questa "piccola" precisazione risulta evidentemente di notevole rilevanza.

In questo caso inoltre se l'Assicurato volesse rifiutare la transazione proposta dagli assicuratori, e proseguisse nella causa riuscendo a dimostrare la propria assenza di responsabilità o, anche solo, spuntando un risarcimento inferiore rispetto alla proposta transattiva, **gli assicuratori rimbonderebbero per intero le spese di difesa e perizia sostenute dall'Assicurato anche dopo il rifiuto della proposta transattiva.**

Attenzione anche alle polizze in cui gli Assicuratori si riservano la facoltà (ma non l'obbligo) di difendere l'Assicurato anche **in sede penale** perché in questi casi la difesa ha, ovviamente, il solo scopo di gestire, a favore degli Assicuratori, l'eventuale risarcimento riconosciuto alle parti civili. Purtroppo però, in questa sede, gli

interessi degli Assicuratori (a cui nulla interessa dell'eventuale condanna penale a carico dell'assicurato) spesso non coincidono con quelli dell'Assicurato.

Un cenno infine alle clausole denominate **"Continuos Cover"** il cui scopo dovrebbe essere quello di garantire all'Assicurato la copertura di quei sinistri derivanti da circostanze già note all'Assicurato al momento della prima stipula o delle successive sottoscrizioni **in assenza di tacito rinnovo**, ma la cui efficacia, soprattutto in presenza invece di tacito rinnovo, viene spesso annullata dalle condizioni di operatività previste dalla clausola stessa (ad esempio la mancata comunicazione della circostanza agli assicuratori da parte dell'assicurato non deve essere stata intenzionale, ovvero l'assicurato non ne doveva essere a conoscenza oppure doveva ragionevolmente ritenere che non ne sarebbe derivato un sinistro, ma in questo caso il sinistro sarebbe in copertura anche in assenza del continuos cover). **Quello che sarà certamente operativo invece è lo scoperto a carico dell'assicurato (a volte addirittura del 20%, con un minimo pari al 150% della franchigia e senza massimo!) che purtroppo viene, in certi casi, introdotto in polizza proprio attraverso questa clausola.**